



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Emanuela Germano Cortese **PRESIDENTE**
Dott. Tiziana Maccarrone **CONSIGLIERE**
Dott. Gian Paolo Macagno **CONSIGLIERE REL.**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.

R.G.

promossa da:

„ in proprio ed in qualità di legale
rappresentante pro tempore della „ rappresentate e
difese dall'Avv. „ del Foro di „ per procura
alle liti in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliate presso lo studio del
difensore in

- APPELLANTI -

contro

„ in persona del procuratore e legale
rappresentante avv. „ rappresentata e difesa dall'Avv. „
„, presso il cui studio in „ 3 è elettivamente
domiciliata;

- APPELLATA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER GLI APPELLANTI

„Voglia l'ill.mo Collegio,
disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte,
RIFORMARE PARZIALMENTE la sentenza n. „ Tribunale di Torino, pubblicata in data
„, per l'effetto,

NEL MERITO:

„Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione:

IN VIA PRINCIPALE NEI CONTI CORRENTI DE QUIBUS:

A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti a pattuizione ed applicazione di

tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:

a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto; d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati; e) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate; f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto; g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare.

B) Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.

In via istruttoria:

Ordinarsi ex art. 210 cpc l'esibizione di tutti gli estratti relativi ai rapporti di c/c indicati, se inevasa la istanza ex art 119 TUB e delle successive variazioni intercorse nel rapporto.

Nominarsi CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti (conti correnti). Con espressa rinuncia alla proposta domande in tema di usura soggettiva, richiesta di risarcimento del danno, ripetizione e alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate".

PER PARTE APPELLATA.

"Piacca a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria del caso:

respingere l'appello avversario, anche dichiarandone l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e/o 342 c.p.c. e/o l'inammissibilità, preclusione, inconferenza e l'infondatezza per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. _____ del Tribunale di Torino, mandando assolta _____ da ogni avversaria pretesa;

respingere l'avversaria istanza di CTU per i motivi di cui in atti e anche in quanto generica, esplorativa e basata su allegazioni inammissibili in quanto precluse dal giudicato e/o non dedotte in primo grado e l'ordine di esibizione per i motivi in atto;

con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio. In ogni caso, anche se del caso in via di appello incidentale condizionato, accogliersi le conclusioni precisate in primo grado e qui integralmente riproposte:

Dato atto che il thema decidendum ed il thema probandum devono essere circoscritti alle domande svolte da parte attrice in atto di citazione;

ribadita la eccezione di nullità della CTU e comunque le contestazioni svolte in ordine alla CTU e

ribadita la richiesta che l'Ill.mo Giudicante, non voglia tenere in alcun conto le risultanze della CTU se non in relazione all'unica alternativa possibile e cioè l'alternativa 2B), pur contestandone la metodologia o in via subordinato l'alternativa 2.A). Dichiarare improcedibile, inammissibile, preclusa, generica, prescritta e comunque rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, mandando assolta l. da ogni avversaria domanda;

in ogni caso, compensare gli importi eventualmente dovuti da a parte attrice a qualsivoglia titolo, con gli importi dovuti dalla parte attrice per contrapposti titoli restitutori/risarcitori che dovessero emergere dall'eventuale istruttoria.

si riserva espressamente di agire per il recupero del proprio credito".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1. Con atto di citazione notificato il 3.10.2018 la società anche personalmente, premesso che la società aveva stipulato con un "contratto di apercredito in conto corrente affidato n." e un "contratto di apercredito in conto corrente affidato n." ancora in essere alla data di notifica dell'atto di citazione – lamentavano nell'ambito dei rapporti così costituiti e per il periodo preso in considerazione dalle perizie di parte allegate, che la Banca convenuta: (1) quanto al conto corrente n. avrebbe applicato tassi di interesse usurari tanto per usura oggettiva, quanto per usura soggettiva, quantificati rispettivamente in € 25.657,54 e in € 10.139,32, ovvero rispettivamente in € 5.760,58 e in € 29.815,07 se applicata la c.d. "formula della Banca d'Italia" nella verifica del TEG; (2) quanto al conto corrente n. avrebbe applicato tassi di interesse usurari per usura oggettiva pari alla somma di € 67.264,52; (3) avrebbe illegittimamente variato i tassi di interessi passivi senza accordo con il correntista; (4) avrebbe illegittimamente applicato la CMS che sarebbe nulla per assenza di pattuizione e in quanto applicata sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni; (5) avrebbe illegittimamente applicato sul conto corrente n. aperto prima della delibera CICR del 9.2.2000, interessi capitalizzati e tali interessi dovrebbero essere espunti anche per il periodo post Legge Stabilità n. 147/2013.

Su tali presupposti la società correntista e il legale rappresentante anche in proprio formulavano domanda di rettifica del saldo e/o di ripetizione delle somme asseritamente indebitamente corrisposte.

2. Con comparsa di risposta 21.12.2018 si costituiva in giudizio la quale rilevava: 1) che vi era un solo contratto di conto corrente, che nel 2014 era stato rinumerato; 2) l'inammissibilità della domanda attorea di ripetizione essendo il contratto di conto corrente ancora in essere, nonché della domanda di rettifica del conto; 3) l'esistenza di un riconoscimento di debito datato 24.05.2017; 4) la parziale prescrizione della domanda attorea essendo il primo atto interruttivo datato 3.10.2018; 5) il mancato assolvimento dell'onere probatorio della controparte per non aver prodotto i contratti né la serie completa degli estratti conto; 6) la corretta pattuizione per iscritto delle condizioni contrattuali, ivi compresi lo *ius variandi* e la CMS; 7) di aver comunicato al cliente ex delibera Cicr del febbraio 2000 l'avvenuta pubblicazione in G.U. delle nuove condizioni disciplinanti l'anatocismo con pari periodicità nella

capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

La causa giungeva a decisione previa CTU contabile affidata al dott.

3. Con sentenza n. _____ pubblicata il _____ e non notificata, il Tribunale di Torino: dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione formulata da parte attrice; accertava la prescrizione parziale della pretesa di parte attrice; accertava indebite annotazioni sul conto corrente come individuate dal CTU e per l'effetto accertava che il saldo del conto doveva essere rettificato da € 104.783,90 a debito del correntista ad € 84.797,00, sempre a debito del correntista.

Il Giudice di prime cure rigettava ogni altra domanda formulata dalle parti attrici, poneva le spese di CtU per 2/3 a carico di _____ e per 1/3 a carico di _____.

_____, compensava le spese di lite nella misura di 1/3 e condannava _____ e _____ in solido fra di loro, alla refusione della residua quota del restanti 2/3 a favore di Intesa Sanpaolo s.p.a.

4. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 29.1.2021, la società _____ e _____ proponevano tempestivo appello avverso la sentenza n. _____ del Tribunale di Torino chiedendone la riforma parziale e a tal fine formulando tre motivi di impugnazione, i primi due attinenti al merito della sentenza e il terzo alla condanna alle spese di lite.

In via istruttoria gli appellanti riproponevano, inoltre, la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc estesa anche agli estratti conto "ultradecennali" e chiedevano integrazione della CTU contabile, insistendo affinché venissero confermate le risultanze peritali di cui alla modalità di conteggio 1.A che, secondo i calcoli effettuati dal CTU, comporterebbe la rideterminazione del saldo del conto corrente in € 200.383,03 a credito del correntista.

5. _____ si costituiva in giudizio con comparsa il 28.04.2021 eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. ed ex art. 342 c.p.c., affermando l'infondatezza dei motivi di impugnazione ed opponendosi alle richieste istruttorie avversarie.

La Banca chiedeva la reiezione dell'appello principale e la conferma della sentenza n. _____ del Tribunale di Torino riproponendo, se del caso anche in via di appello incidentale condizionato, tutte le difese ed eccezioni già svolte nel giudizio di primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il vigente testo normativo di cui all'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sia da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, impone la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/02/2017 n. 4541).

In applicazione dei richiamati principi, non può accogliersi la proposta eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., essendo stati articolati dall'appellante specifici motivi di appello, con i quali vengono censurate le statuizioni su cui si fonda la sentenza impugnata e sono indicate le ragioni delle censure e le soluzioni alternative oggetto della richiesta di riforma.

2. Con il primo motivo di appello si contesta la decisione del giudice di prime cure per avere ritenuto il calcolo fondato sui soli estratti conto scalari non corretto in quanto approssimativo.

Afferma al contrario parte appellante la legittimità della ricostruzione fondata sui soli estratti conto scalari per il periodo precedente al 1.04.2008, come operata dal CTU con la modalità di conteggio "1.A": secondo tale ricostruzione il saldo del conto corrente verrebbe rideterminato in € 200.383,03 a credito del correntista, anziché in € 84.797,00 a debito dello stesso come accertato dalla sentenza impugnata.

In particolare, gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia errato:

- nel recepire solamente il -conteggio riferito al periodo in cui sono presenti contemporaneamente gli estratti conto analitici e scalari, e quindi il solo periodo successivo al 1.04.2008;
- nel non considerare il periodo precedente, comunque ricostruito dal CTU, dal 30.06.2003 al 1.04.2008;
- nel non considerare il periodo ancora precedente, anch'esso comunque ricostruito dal CTU, dal 30.06.91 al 30.06.2003.

A tale riguardo le parti appellanti osservano che "gli estratti conto a scalare costituiscono lo strumento con cui si evincono gli addendi da applicare alle formule matematiche comunemente ritenute valide dalle parti, il cui prodotto determina (o meno) il superamento del tasso soglia. Invero l'estratto conto o riassunto scalare di un conto corrente bancario contiene i numeri debitori e i numeri creditori dei saldi riferiti ai singoli movimenti assoggettati a interesse. Il riassunto a scalare è sempre presente nell'estratto conto. I saldi per valuta vengono moltiplicati per i giorni di presenza e genereranno interessi creditori se il conto è attivo. Viceversa, in presenza di un conto passivo si genereranno interessi debitori. Il che presuppone che la voce Numeri debitori sia il prodotto dei saldi di valuta per i giorni in cui il correntista ne ha beneficiato. In sostanza rappresentano due elementi "oggettivi" riscontrabili poiché direttamente riferibili alle movimentazioni e pertanto presenti anche sul conto corrente. Per tale motivo l'estratto conto a scalare è definito "riassunto" perché rappresenta la sintesi delle movimentazioni presenti sul conto corrente".

2.1. Il motivo è infondato.

Va in primo luogo evidenziata la presenza di ampie lacune nella documentazione prodotta dagli appellanti: per il periodo che copre gli anni dal 1991 al 2003 mancano sia gli estratti conto ordinari sia gli scalari; dall'anno 2003 fino all'anno 2008 sono stati prodotti soltanto gli estratti conto scalari ma non gli ordinari; soltanto a partire dal 2008 sono disponibili in atti entrambi.

Se è condivisibile l'assunto secondo cui anche in presenza dei soli estratti scalari sia, in astratto, possibile verificare la natura indebita di determinate voci addebitate dalla banca (ad esempio l'applicazione di interessi usurari o di CMS illegittime), nel caso di specie il *thema decidendum* investe altresì, con rilevanza assorbente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca

appellata con riguardo al periodo antecedente al 3.10.2008, essendo stato l'atto di citazione – primo atto interruttivo - notificato il 3.10.2018.

2.2. Eccepita tempestivamente la prescrizione il correntista, sul quale incombe l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse operate nel periodo in esame, non può adempiere a tale onere avvalendosi dei soli estratti conto scalari, che non permettono di accertare la natura solutoria o ripristinatoria dei movimenti nell'arco di tempo preso in analisi.

Gli estratti conto a scalare, infatti, costituiscono solo una parte dell'estratto conto ordinario e hanno la mera funzione riepilogativa del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, ovvero rappresenta i conteggi degli interessi attivi e passivi e non consente di individuare le singole operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato, possibile unicamente avendo a disposizione gli estratti conto completi del rapporto.

Quanto osservato è dirimente con riguardo ad ogni ulteriore contestazione, dovendosi ritenere coperti dalla prescrizione gli addebiti anteriori al 3.10.2008.

2.3. Non possono inoltre a tale riguardo essere di ausilio a parte appellante le richieste istruttorie in questa sede rinnovate o proposte.

In primo luogo non può essere accolta la domanda di estensione dell'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. agli estratti conto risalenti ad oltre dieci anni rispetto alla data di proposizione della richiesta ex art. 119 TUB (dal 30.06.1991 al 1.04.2008), in ragione del chiaro tenore letterale della disposizione invocata.

L'art. 119, comma 4, TUB dispone infatti che "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

Per quanto già estesamente evidenziato, da ribadirsi alla luce della inammissibilità della richiesta di ulteriore esibizione documentale, non può quindi accogliersi la richiesta di integrazione della CTU formulata dagli appellanti.

3. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure della normativa in punto di usura e chiedono la "disapplicazione" della sentenza della Corte di cassazione a S.U. n. 16303/2018. A tale riguardo affermano che le commissioni di massimo scoperto non sarebbero dovute in quanto illegittime e rappresenterebbero un "mero addendum" ulteriormente remunerativo applicato dalla banca.

Di conseguenza, tali oneri "nulli" perderebbero la loro qualifica giuridica di CMS e, in quanto somme ripetibili ex art. 2043 c.c., ovvero addendi remunerativi privi di giustificazione causale, dovrebbero essere inseriti nel computo del TEG al fine del rilevamento del tasso soglia.

Di conseguenza, sostengono gli appellanti, sarebbero inapplicabili i principi dettati dal richiamato orientamento di legittimità, e segnatamente il c.d. "criterio del margine".

e : insistono pertanto per l'ammissione di un supplemento di CTU inteso a considerare ai fini del TEG anche tali remunerazioni, che affermano essere state

annotate in assenza di pattuizione o in base a pattuizione nulla.

3.1. Il motivo è infondato.

A soluzione del contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla necessità di includere le commissioni di massimo scoperto al fine della verifica del superamento della soglia usuraria nei contratti di conto corrente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la menzionata sentenza n. 16303/2018 hanno statuito che deve sussistere una necessaria simmetria ed omogeneità tra il tasso effettivo globale e le rilevazioni trimestrali, dalle quali discendono i tassi soglia rilevanti ai fini dell'usura.

Privilegiando una nozione di usura in concreto, la S.C. ha osservato che il rispetto di tali esigenze è assicurato dalla esistenza di una separata rilevazione della commissione di massimo scoperto, che è indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108.

Di conseguenza, ha affermato che "Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d. l. n. 185 del 2008 inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la 'CMS SOGLIA', calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati; tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta l'art. 2, comma 1, l. n. 108/1996."

3.2. Pertanto, la commissione di massimo scoperto rileva ai fini usurari solamente nella misura della sua concreta applicazione, e ciò quand'anche essa sia - atomisticamente considerata - eccedente la soglia usuraria derivante dal rilievo statistico della Banca d'Italia, stante la necessità di una valutazione unitaria e non parcellizzata del contratto in punto usura.

Tale principio, applicato nella fattispecie in esame, porta ad escluderne qualunque ipotesi usuraria, e le conclusioni alle quali è pervenuta la S.C. non possono ritenersi in qualche misura scalfite dalla - generica - affermazione di nullità "ex se" della CMS oggetto delle doglianze di parte appellata.

4. Da quanto affermato discende il rigetto anche del terzo motivo di appello, con il quale si contesta la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, da ritenersi correttamente operata dal Tribunale di Torino nei descritti termini, con riguardo alla prevalente soccombenza degli attuali appellanti.

5. L'appello è pertanto infondato e deve essere respinto, non rendendosi necessario l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da

Consegue la condanna degli appellanti, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore di

parte appellata, liquidate con riferimento ai valori medi del relativo scaglione previsto dal DM 55/2014 (da € 52.001 ad € 260.000) e limitatamente alle fasi del giudizio effettivamente svolte. Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. _____ R.G., la Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così decide:

RESPINGE l'appello proposto da _____ e _____ avverso la sentenza n. _____ del Tribunale di Torino, pubblicata il _____

CONDANNA gli appellanti, in solido, al rimborso, in favore di _____ delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € _____, di cui € _____ per la fase di studio, € _____ per la fase introduttiva, € _____ per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili.

DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - *quater* del D.P.R. 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 29.04.2022.

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Gian Paolo Macagno

IL PRESIDENTE

Dott. Emanuela Germano Cortese